



COMUNE DI ISNELLO

C. SO VITTORIO EMANUELE II 14 - 90010 ISNELLO
C.F.: 00532510823

SERVIZIO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Comune del Parco delle Madonie

Regione Siciliana - Provincia di Palermo



Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. del

Art.1 – Ai Servizi socio-assistenziali istituiti presso questo Comune possono accedere gli anziani di ambo i sessi, residenti nel Comune da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di anni 55 se donne e 60 se uomini. (N.d.r. testo base CC 20/88)

Art.2 – Il servizio è gratuito, salvo l'azione di rivalsa nei riguardi di eventuali parenti obbligati agli alimenti, per gli anziani facenti parte di un nucleo familiare il cui reddito non superi il limite fissato con decreto assessoriale n.76 dell'11.03.87, che si intende annualmente adeguato alle determinazioni del Governo Nazionale in materia di esenzione per le prestazioni sanitarie. Per gli anziani facente parte di un nucleo familiare il cui reddito superi il limite della fascia esente, l'ammissione al servizio è subordinata al rimborso di quota parte del costo del servizio usufruito secondo i parametri di cui al soprarichiamato decreto assessoriale, che si intendono automaticamente aggiornati ai provvedimenti che saranno emessi dall'Assessorato agli Enti Locali. Anche in questo caso il Comune attiva l'azione di rivalsa. Il nucleo familiare si intende composto da tutti i soggetti conviventi con l'anziano che, per vincolo parentale o per titolo equiparato (affidamento, adozione) sono reciprocamente tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C. (N.d.r. testo base CC 20/88)

Art.3 – Il Consiglio Comunale - ~~deleta~~: “, sentita la commissione di cui all'art.15 della legge regionale n.87/1981,” - delibera i tipi di assistenza o servizi da erogare in favore degli anziani, tra quelli previsti nel presente regolamento, fissando le modalità di espletamento. (N.d.r. testo base CC 20/88)

Art.4 – Per l'ammissione al servizio, ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno, della valutazione di eventuali possibilità di interventi alternativi, nonché ai fini della verifica delle possibilità di rivalsa, l'istanza contenente i dati anagrafici e i recapiti dei soggetti tenuti agli alimenti secondo l'ordine previsto dall'art.433 del C.C., deve essere corredata da:

- a) eventuale documentazione sanitaria, redatta dall'Ufficiale Sanitario relativa alle condizioni di salute del richiedente;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino analiticamente i redditi di qualsiasi natura goduti da ogni soggetto componente il nucleo familiare del richiedente, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, ma al netto delle quote di aggiunta di famiglia;
- c) stato di famiglia;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'eventuale non esistenza di soggetti obbligati agli alimenti.

Adde: “Dopo la presentazione delle istanze gli uffici comunali preposti al servizio stileranno la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto dello stato generale delle condizioni di salute,

Tel.: 0921-662032 - FAX: 0921-662685 - <http://www.comune.isnello.pa.it>

E-mail: comuneisnello@libero.it - sindaco.isnello@tiscali.it - vice.sindaco.isnello@tiscali.it - ass.llpp.isnello@tiscali.it - ass.finanze.isnello@tiscali.it - ass.sport.isnello@tiscali.it



accertato dall'assistente sociale comunale, e della situazione del nucleo familiare valutati secondo i seguenti criteri:

Bisogno per condizioni di salute: Alto 10
Medio Alto 8
Medio 6
Medio basso 4
Basso 2

Nucleo familiare: monoparentale 10
Due componenti 6
Tre componenti 3
Da quattro in poi 1"

(Nd.r. testo base CC 20/88)

Art.5 - L'istanza deve essere presentata al Comune entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il Comune si propone la rivalsa nei confronti degli obbligati agli alimenti al fine del recupero del costo del servizio nella misura - **deleta**: "fissa come appresso specificato:

- a) per il servizio ricovero in istituto £.300.000 mensili;
- b) per il servizio di assistenza domiciliare £.50.000 mensili.

Il Consiglio comunale per sopravvenute variazioni del costo del servizio può in qualsiasi momento aggiornare detti importi." - **adde**: "stabilita dalle leggi di settore in vigore."

Il versamento mensile della somma suddetta, anche se effettuato dall'anziano, costituisce per il Comune avvenuta riscossione della somma sopra determinata a parziale recupero del costo del servizio e preclude qualsiasi ulteriore azione di rivalsa nei confronti degli obbligati.

Nel caso in cui l'anziano assistibile nell'istanza di ammissione al servizio assume impegno al versamento della quota di recupero fissata - **deleta**: "dall'Ente," - **adde**: "dalle leggi" non è tenuto a corredare la domanda con la dichiarazione reddituale e lo stato di famiglia dei parenti tenuti agli alimenti.

La rivalsa per come sopra determinato e la partecipazione al costo del servizio determinate per ogni anziano - **deleta**: "in base al reddito del nucleo familiare di appartenenza," avverranno attraverso il versamento mensile della somma dovuta presso la tesoreria comunale, il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 15 di ogni mese e si intende riferito al servizio del mese precedente.

Il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra. (Nd.r. testo base CC 20/88)

Art.6 - la Giunta Municipale - **deleta**: "acquisiti gli atti istruttori e il parere da parte degli uffici a ciò preposti e della Commissione apposita," - **adde**: "acquisita la graduatoria predisposta dall'ufficio addetto" disporrà l'ammissione al servizio. L'eventuale esclusione dovrà essere motivata. (Nd.r. testo base CC 20/88)

Art.7 - Per la gestione dei servizi prescelti il Comune potrà avvalersi:

- a) della gestione in forma diretta **adde**: "così come espressamente previsto dall'art. 21 della L.R. 22/86."

deleta: "tramite proprio personale da assumere previo pubblico concorso, anche in associazione con altri comuni;



b) di volontari, complementari all'azione pubblica, iscritti in apposito Albo Regionale e non aventi diritto ad alcun compenso, se non al rimborso delle spese vive;

c) di convenzioni con: cooperative, associazioni, Enti assistenziali pubblici o privati, Istituti di ricovero, iscritti in appositi Albi esistenti presso l'Assessorato Regionale Enti Locali.

Tuttavia in atto, non disponendo il Comune di strutture adeguate agli standard previsti dal D.P. 23.11.1982 che prescrive gli standard richiesti ad enti Pubblici e privati per l'iscrizione all'Albo di cui all'art.6 della L.R. 6.05.1981 n.87, si potranno utilizzare gli Istituti esistenti nel territorio, con l'obbligo di adeguarsi agli standard di cui sopra."

Art.8 - I servizi di assistenza in favore degli anziani sono i seguenti:

a) Assistenza domiciliare;

b) Ricoveri presso centri di assistenza (Casa di Riposo);

c) Attività Lavorativa anziani;

d) Soggiorni climatici. (Nd.r. testo base CC 6/98)